





REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

# Elezioni amministrative **2016**



L'Ufficio elettorale di sezione  
e le operazioni di votazione  
e scrutinio



## Parte II

### La votazione

## Premessa

Di seguito vengono descritte le operazioni più importanti compiute dall'Ufficio dal momento dell'insediamento e sino alla dichiarazione dei risultati dello scrutinio, rinviando per la compilazione del verbale e per gli altri adempimenti materiali (chiusura della sala della votazione, formazione delle buste, ecc.) alle "Istruzioni per la compilazione del verbale".

Quanto esposto vale anche nel caso di eventuale ballottaggio.

## Accertamento del numero degli elettori assegnati alla sezione

Dopo l'insediamento, il presidente, nell'apposita colonna della lista degli elettori della sezione, effettua le necessarie annotazioni sulla base di quanto risulta dagli elenchi di cui al paragrafo **15.**

Per quanto riguarda gli elettori ammessi al voto domiciliare, nella lista della sezione il presidente:

- a) annota, accanto ai nominativi degli elettori della sezione il cui voto sarà raccolto presso il domicilio, la particolare modalità di raccolta del voto;
- b) depenna dalla lista i nominativi degli elettori il cui voto verrà raccolto presso il domicilio situato nella circoscrizione di un'altra sezione del comune.

Successivamente, il presidente accerta il numero degli elettori assegnati alla sezione, sulla base del numero degli elettori iscritti nella relativa lista. Eventualmente, a tale numero aggiunge quello degli elettori iscritti nella lista dei cittadini dell'Unione europea e gli elettori che, pur essendo iscritti in altre sezioni del comune, votano presso il domicilio situato nell'ambito della sezione.

Nelle Sezioni ospedaliere e nelle sezioni nella cui circoscrizione esistono luoghi di cura o di detenzione, devono essere considerati anche gli elettori degenti o detenuti iscritti in altre sezioni del comune, risultanti dagli elenchi di cui al paragrafo **16.**, lettera b).

In proposito si veda anche il **paragrafo 1.** del verbale e le relative istruzioni.

## Autenticazione delle schede

L'autenticazione delle schede **consiste nella SOLA TIMBRATURA DELLA PARTE ESTERNA di ciascuna scheda con il bollo della sezione.**<sup>43</sup>

Il presidente apre la scatola contenente le schede di votazione e verifica la regolarità delle stesse. L'esito della verifica è comunicato al comune per la successiva segnalazione al Servizio elettorale della Regione.

Successivamente il presidente, dato atto nel verbale del numero indicato sul bollo della sezione, imprime lo stesso su ciascuna scheda.

Deve essere autenticato un numero di schede corrispondente al numero degli elettori asse-

<sup>43</sup> Articolo 45, comma 3, lett. d), della legge regionale 19/2013.

gnati alla sezione.

Nelle sezioni nella cui circoscrizione esistono luoghi di cura o di detenzione, non deve essere aperta la scatola che contiene il secondo bollo destinato alla timbratura delle tessere degli elettori degenti o detenuti. Analogamente, nelle sezioni nella cui circoscrizione vi sono elettori ammessi al voto domiciliare, non deve essere aperta la scatola che contiene il bollo destinato alla timbratura delle relative tessere elettorali.

Conclusa l'autenticazione, il presidente verifica se il numero delle schede autenticate corrisponde a quello degli elettori assegnati alla sezione e ne dà atto nel verbale.

In proposito si veda anche il **paragrafo 2.** del verbale e le relative istruzioni.

## Votazione presso la sezione <sup>44</sup>

La votazione si svolge la domenica dalle ore 08.00 alle ore 22.00 (anche nell'eventuale turno di ballottaggio). <sup>45</sup> Gli elettori che all'ora stabilita come termine della votazione si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre tale termine. <sup>46</sup>

Ad eccezione degli elettori degenti, detenuti e di quelli ammessi al voto domiciliare (vedi *infra*), l'elettore vota presentandosi di persona presso la sezione nelle cui liste è iscritto. <sup>47</sup>

Il presidente può dare la precedenza nell'ammissione al voto al sindaco, ai funzionari di P.S., agli addetti al servizio elettorale del comune e a quanti, in genere, devono svolgere compiti di istituto nei giorni della votazione.

### **20. Elettori che votano nella sezione**

Sono ammessi a votare nella sezione:

- a) gli iscritti nella lista degli elettori della sezione ed eventualmente gli iscritti nella lista elettorale aggiunta dei cittadini dell'Unione europea;
- b) chi è stato dichiarato elettore del comune in base ad una sentenza della Corte d'appello o ad attestazione del sindaco; <sup>48</sup>
- c) gli elettori non deambulanti iscritti nelle liste elettorali di altre sezioni del comune ubicate in edifici non accessibili mediante sedia a ruote; <sup>49</sup>
- d) i componenti l'Ufficio, i rappresentanti di lista, gli ufficiali e gli agenti della Forza pubblica

<sup>44</sup> Le operazioni di votazione nelle Sezioni ospedaliere si svolgono nei modi descritti per gli ordinari Uffici elettorali di Sezione.

Gli elettori ricoverati che votano nelle Sezioni ospedaliere sono iscritti, all'atto della votazione, nelle liste della sezione. Il voto degli elettori degenti impossibilitati a recarsi nella cabina è raccolto dal Seggio speciale istituito presso la Sezione ospedaliera.

<sup>45</sup> Articolo 46, comma 1, della legge regionale 19/2013.

<sup>46</sup> Articolo 46, comma 2, della legge regionale 19/2013.

<sup>47</sup> Articolo 47 della legge regionale 19/2013.

<sup>48</sup> Articolo 48, comma 1, lett. b), della legge regionale 19/2013.

<sup>49</sup> Articolo 48, comma 2, della legge regionale 19/2013.

e i militari in servizio di ordine pubblico presso i seggi,<sup>50</sup> sempre che gli stessi siano elettori del comune.

## **21. Ammissione degli elettori al voto**

Per essere ammessi al voto gli elettori devono essere identificati e presentare la tessera elettorale.

L'identificazione avviene:<sup>51</sup>

**a) mediante esibizione di uno dei seguenti documenti:**

- 1) carta di identità o altro documento di identificazione con fotografia, rilasciato dalla Pubblica Amministrazione;
- 2) tessera di riconoscimento rilasciata dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purché munita di fotografia e convalidata da un comando militare;
- 3) tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, purché munita di fotografia;

**b) per attestazione di uno dei componenti l'Ufficio** il quale dichiara di conoscere personalmente l'elettore.

Nel caso di falsa dichiarazione il componente l'Ufficio è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 2.065;<sup>52</sup>

**c) per attestazione di altro elettore del comune.**

L'elettore che attesta deve essere a sua volta identificato; è da considerarsi identificato l'elettore già ammesso a votare nella stessa o in altre sezioni del comune.

Il presidente avverte l'elettore che, in caso di falsa attestazione, sarà punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino a euro 1.032.<sup>53</sup>

In caso di dissenso sull'identità degli elettori, decide il presidente.<sup>54</sup>

Nella lista degli elettori della sezione sono indicati gli estremi del documento di identificazione; nel caso di identificazione dell'elettore per attestazione, il soggetto che attesta appone la propria firma e il presidente fa prendere nota degli estremi del documento di identità.

Dopo l'identificazione dell'elettore, uno scrutatore, prima che il presidente consegni la scheda, appone nell'apposito spazio della tessera elettorale il bollo della sezione e la data della elezione.

L'elettore che si presenta a votare in base a sentenza o attestazione del sindaco esibisce, in luogo della tessera elettorale, la sentenza o l'attestazione. Su tali documenti il presidente prende nota dell'avvenuta ammissione al voto, appone la propria firma e imprime il bollo della sezione.

<sup>50</sup> Articolo 48, comma 1, lett. c) e d), della legge regionale 19/2013.

<sup>51</sup> Articolo 51, comma 1, della legge regionale 19/2013.

<sup>52</sup> Articolo 95 del d.P.R. 570/1960.

<sup>53</sup> Articolo 95 del d.P.R. 570/1960.

<sup>54</sup> Articolo 51, comma 2, della legge regionale 19/2013.

In caso di contemporaneità delle elezioni comunali con altre elezioni, ai fini dell'accertamento dei votanti, è importante che nella lista della sezione venga preso nota dell'elettore che dichiara di non voler ritirare la scheda per una o più consultazioni.

## **22. Espressione del voto**

Per l'espressione del voto il presidente consegna all'elettore la scheda e la matita copiativa. L'elettore esprime il voto nella cabina e restituisce la scheda già piegata al presidente, insieme alla matita copiativa.

Quando la scheda non è piegata il presidente invita l'elettore a piegarla, facendolo rientrare nella cabina.

Il presidente verifica che la scheda sia autenticata e, dopo aver constatato l'assenza sulla parte esterna di segni o scritte che possono portare al riconoscimento dell'elettore, la inserisce nell'urna. Uno dei componenti l'Ufficio attesta che l'elettore ha votato apponendo la propria firma nell'apposita colonna della lista degli elettori della sezione.

Ai fini dell'accertamento del numero dei votanti, è importante che nella lista della sezione venga preso nota dell'elettore che, dopo aver ricevuto la scheda, non l'ha inserita nell'urna.

Si ricorda che è vietato l'utilizzo all'interno della cabina elettorale di telefoni cellulari con fotocamera o di altre apparecchiature in grado di registrare immagini.<sup>55</sup>

## **Raccolta del voto dei degenti, dei detenuti e del voto domiciliare**

### **23. Votazione nei luoghi di cura fino a 199 posti-letto**

Nelle sezioni con ospedali o altri luoghi di cura il voto dei degenti, anche se iscritti in altre sezioni dello stesso comune, viene raccolto dall'Ufficio distaccato (luoghi di cura con meno di 100 posti letto) o dal Seggio speciale (luoghi di cura da 100 a 199 posti letto).

I degenti votano previa esibizione della tessera elettorale e dell'attestazione del sindaco concernente l'avvenuta inclusione negli elenchi di cui al paragrafo **15.**, lettera *d*). L'attestazione è allegata alla lista degli elettori della Sezione ospedaliera o alla lista aggiunta del Seggio speciale.<sup>56</sup>

Nel giorno e nelle ore stabilite con la direzione sanitaria, l'Ufficio distaccato o il Seggio speciale si recano, accompagnati dai rappresentanti di lista che lo richiedono, presso il luogo di cura con le schede e l'altro materiale occorrente per la votazione (verbali, liste aggiunte, secondo bollo da utilizzare per la timbratura della tessera elettorale dei votanti nel luogo di cura, matite copiative, ecc.).

Per la votazione viene inserito nella *Busta Os/1 C* un numero di schede autenticate pari al

<sup>55</sup> Articolo 1 del decreto legge 27 gennaio 2008, n. 49.

<sup>56</sup> Articolo 56, comma 4, della legge regionale 19/2013.

numero degli elettori degenti risultante dagli elenchi di cui al paragrafo **16.**, lettera *b*), maggiorato del 10%.

Dopo l'espressione del voto le schede votate, chiuse nella *Busta Os/2 C* vengono riportate nella sezione elettorale e inserite nell'urna, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori degenti che hanno votato.

Quando nella circoscrizione della sezione esistono più luoghi di cura, le schede autenticate e votate sono inserite in buste distinte per ciascun luogo di cura.

Le schede deteriorate e quelle eventualmente ritirate ad elettori esclusi dal voto sono conservate in una busta (possono essere utilizzate buste consegnate dal comune) per essere poi unite alle analoghe schede nella sezione.

I nominativi degli elettori che votano nel luogo di cura vengono registrati in una lista aggiunta. Viene utilizzata un'unica lista aggiunta anche quando nella circoscrizione della sezione esistono più luoghi di cura.

Per la verbalizzazione delle operazioni svolte in più luoghi di cura compresi nella circoscrizione della medesima sezione vengono compilati distinti verbali.

#### **24. Votazione nei luoghi di detenzione**

Nelle sezioni con luoghi di detenzione il voto dei detenuti, anche se iscritti in altre sezioni dello stesso comune, viene raccolto dal Seggio speciale.

I detenuti votano previa esibizione della tessera elettorale e dell'attestazione del sindaco concernente l'avvenuta inclusione negli elenchi di cui al paragrafo **15.**, lettera *d*). L'attestazione è allegata alla lista aggiunta del Seggio speciale.<sup>57</sup>

Nel giorno e nelle ore stabilite con la direzione del luogo di detenzione, il Seggio speciale si reca, accompagnato dai rappresentanti di lista che lo richiedono, presso l'istituto per raccogliere il voto degli elettori detenuti. Le modalità di raccolta del voto sono analoghe a quelle descritte al paragrafo **23.**

Le schede autenticate per la votazione – in numero pari a quello dei detenuti aventi diritto al voto, risultante dagli elenchi di cui al paragrafo **16.**, lettera *b*), maggiorato del 10% – e le schede votate sono inserite rispettivamente nelle *Buste D/1 C* e *D/2 C*.

I nominativi degli elettori che votano nel luogo di detenzione vengono registrati in una lista aggiunta.

#### **25. Votazione presso il domicilio**

Gli elettori impossibilitati ad allontanarsi dall'abitazione in cui dimorano in quanto affetti da gravi infermità, votano presso la propria dimora.

Il voto viene raccolto dall'Ufficio distaccato della sezione nella cui circoscrizione è compresa la dimora dell'elettore, anche se lo stesso è iscritto in altra sezione del comune.

<sup>57</sup> Articolo 61, comma 4, della legge regionale 19/2013.

Tali elettori votano previa esibizione della tessera elettorale e dell'attestazione del sindaco concernente l'avvenuta inclusione negli elenchi di cui al paragrafo **15.**, lettera e). L'attestazione è allegata al verbale utilizzato per la raccolta del voto.

Nel giorno e nelle ore stabilite, l'Ufficio distaccato si reca, accompagnato dai rappresentanti di lista che lo richiedono, presso il domicilio degli elettori.

L'Ufficio distaccato porta con sé gli elenchi predisposti dal comune. A fianco dei nominativi contenuti negli elenchi viene annotata l'avvenuta espressione del voto e il numero della tessera elettorale.

Le schede votate sono raccolte in una busta (possono essere utilizzate buste consegnate dal comune). Al rientro presso l'Ufficio elettorale di sezione, le schede sono inserite nell'urna, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori iscritti negli elenchi che hanno effettivamente votato.

I nominativi degli elettori che hanno votato a domicilio in una sezione diversa da quella di iscrizione sono aggiunti in calce alla lista della sezione.

## Casi particolari nel corso della votazione

Dei casi particolari che si verificano nel corso della votazione viene presa nota nei **paragrafi 6. – 12.** del verbale. Per quanto riguarda gli adempimenti dell'Ufficio si rinvia alle *"Istruzioni per la compilazione del verbale"*. Qui è importante ricordare che, ai fini dell'accertamento del numero dei votanti:

- a) la scheda consegnata agli elettori non deambulanti, agli elettori che votano in base a sentenza o attestazione del sindaco, agli elettori che votano ai sensi dell'articolo 48, comma 1, lettere c) e d), della legge regionale 19/2013, <sup>58</sup> è prelevata dalla scatola contenente le schede non autenticate e di volta in volta appositamente autenticata. Infatti tali elettori non rientrano tra quelli assegnati alla sezione e pertanto per gli stessi non era stata autenticata alcuna scheda il sabato;
- b) allo stesso modo si procede quando deve essere consegnata una seconda scheda in sostituzione di quella deteriorata o nel caso di elettori allontanati dalla cabina e poi riammessi al voto. <sup>59</sup> In questi casi, la prima scheda consegnata viene annullata e conservata a parte;
- c) nel caso di elettori allontanati dalla cabina e non riammessi al voto, di elettori che non hanno votato nella cabina e di elettori che hanno restituito la scheda non autenticata, <sup>60</sup> nessuna nuova scheda deve essere autenticata e quella consegnata viene annullata e conservata a parte.

<sup>58</sup> Si tratta dei componenti l'Ufficio, dei rappresentanti di lista e degli ufficiali ed agenti della Forza pubblica in servizio presso la Sezione (**paragrafo 7.** del verbale).

<sup>59</sup> **Paragrafi**, rispettivamente, **8.** e **9.** (lettera b) del verbale.

<sup>60</sup> **Paragrafi**, rispettivamente, **9.** (lettera c), **10.** e **11.** del verbale.



## Operazioni di riscontro dopo la votazione

Chiusa la votazione, il presidente accerta il numero degli elettori che hanno votato<sup>61</sup> e la corrispondenza tra il numero delle schede autenticate il sabato e non utilizzate per la votazione e il numero degli elettori assegnati alla sezione che non hanno votato.<sup>62</sup>

Il numero dei votanti, distinto in maschi e femmine, è dato dal totale delle categorie indicate al **paragrafo 13.** del verbale (si vedano anche le *“Istruzioni per la compilazione del verbale”*).

Il numero delle schede autenticate e non utilizzate per la votazione, aumentato del numero delle schede consegnate ad elettori che, dopo averle ricevute, non hanno votato,<sup>63</sup> deve corrispondere al numero degli elettori assegnati alla sezione<sup>64</sup> che non hanno votato.

Ultimate le operazioni di riscontro, la lista degli elettori della sezione viene firmata in ciascun foglio dal presidente e da due scrutatori. La firma della lista assolve la funzione di una autentica formale, mediante la quale viene attestato, sino a querela di falso, che quella, e non un'altra, è la lista usata per la votazione. La sua funzione è quella di evitare qualsiasi manomissione della lista successiva alle operazioni di votazione.

Successivamente, la lista degli elettori della sezione viene inserita nella *Busta 3 C*, mentre le schede autenticate e non utilizzate per la votazione sono inserite, insieme alle schede non autenticate, nella *Busta 4 C*. Prima di iniziare lo scrutinio le buste sono consegnate per essere depositate nella segreteria del comune.<sup>65</sup>

<sup>61</sup> Articolo 54, comma 1, lett. b), della legge regionale 19/2013.

<sup>62</sup> Articolo 54, comma 1, lett. d), della legge regionale 19/2013.

<sup>63</sup> Si tratta delle seguenti categorie di elettori:

- elettori allontanati dalla cabina e non riammessi al voto (**paragrafo 9.**, lettera c, del verbale);
- elettori che non hanno votato nella cabina (**paragrafo 10.** del verbale);
- elettori che hanno restituito la scheda non autenticata (**paragrafo 11.** del verbale);
- elettori che non hanno restituito la scheda (**paragrafo 12.** del verbale).

<sup>64</sup> Si tratta delle categorie di elettori considerate al **paragrafo 1.** del verbale.

<sup>65</sup> Articolo 54, comma 1, lett. f), della legge regionale 19/2013.